

Roma, 10 novembre 2014

Prot. n. 4794/2014/F/er

Gent.mo  
Dr. Silvio Borrello  
Ministero della Salute – Direzione generale della  
sanità animale e dei farmaci veterinari  
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 - R O M A

Via e-mail: [sanita.animale@sanita.it](mailto:sanita.animale@sanita.it)  
[s.borrello@sanita.it](mailto:s.borrello@sanita.it)

**Oggetto: Applicazione dell'articolo 81, comma 1, del D. Lgs. n. 193/06 - Impossibilità per il medico veterinario responsabile della scorta negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, ed per i suoi sostituti, di poter svolgere incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici - Richiesta di chiarimento applicativo**

Gentile Direttore,

in riferimento all'argomento meglio indicato in oggetto, si sottopone all'attenzione la fattispecie delle soccide in cui l'impresa che produce il mangime per l'azienda zootecnica è anche proprietaria degli animali.

A parere di questa Federazione non sussistono le condizioni di conflitto di interesse che hanno determinato la necessità della modifica del D. Lgs. 193/06 come determinata dal D. Lgs. 143/2007.

Tuttavia, vista la disomogenea applicazione della normativa nelle varie Regioni, e segnalata dai professionisti, con la presente si chiede a questo Ministero un parere che consenta ai medici veterinari di uniformare interpretazioni difformi.

A supporto della richiesta di chiarimento, nonché dell'opinione di questa Federazione, si vuol far notare come nelle condizioni di soccida in cui il mangimificio sia proprietario degli animali, la tenuta della scorta dei medicinali da parte di un veterinario dipendente non si

configura diversa da quella di un libero professionista che vedesse il proprio cliente/OSA proprietario di un mangimificio aziendale.

L'interesse generale del produttore qui non è la vendita del mangime e il relativo guadagno ricavato da questo anche se in conflitto con la salute, il benessere e la sicurezza alimentare derivanti dalla gestione dell'allevamento. L'interesse della filiera è la crescita e produttività animale di cui il mangime, prodotto per i propri animali, è parte, alla stessa stregua del fieno coltivato o del mangime prodotto in un eventuale mangimificio aziendale.

Nella fattispecie è interesse della filiera stessa assicurare benessere e sanità animale primariamente per motivi economici oltre che di rispetto della legalità, con il miglior mangime possibile. Che la gestione del farmaco sotto forma di scorta, da parte del veterinario, non entri dunque in conflitto con la dipendenza del veterinario dal mangimificio in caso di siffatte soccide, è la conseguenza logica di un interesse che a monte ha definito essere l'oggetto del suo guadagno l'animale allevato e non il mangime (medicato o meno che sia).

Alla luce di quanto sopra si chiede a codesto Ministero di chiarire l'ambito applicativo del dettame di cui all'oggetto.

Nel ringraziare per il cortese e sollecito riscontro che mi auguro sarà dato a quanto richiesto, invio un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

